REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti	Presidente
Dott.ssa Rossella Incardona	Giudice rel.
dott. Francesco Messini D'Agostini	Giudice

nel procedimento **R.G. N. 32-1/2026 PU**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata di SPATOLA CROCIFISSO (cod. fisc. SPTCCF67B14D960M), imprenditore individuale;

visto il ricorso in data 10 aprile 2026, con il quale Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Novara ha chiesto che venga aperta la liquidazione giudiziale o, in subordine, la liquidazione controllata del debitore Spatola Crocifisso;

vista la documentazione prodotta;

rilevato che, dagli atti del fascicolo, risulta che Spatola Crocifisso sia un imprenditore minore e pertanto non possa dichiararsi la liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCI;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, richiesta in subordine dal ricorrente, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI a Novara, comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Novara;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) la domanda è stata proposta da un creditore e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a euro cinquantamila;

D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (artt, 56 ss) del CCII;

E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dall'ammontare dei debiti scaduti;

Il Tribunale, visti gli artt. 2, 268, 2699 e 270 CCI

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore SPATOLA CROCIFISSO con sede legale in via Pier Lombardo 201, Novara;

NOMINA

- Giudice delegato la dott.ssa Rossella Incardona;
- liquidatore l'OCC della Provincia di Novara, in persona del dott. Donato Madaro

ORDINA

- al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;

- al liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un **termine di 75 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3

AUTORIZZA

il liquidatore:

- con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c. ad accedere alle seguenti banche dati:
 a) banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 b) banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) banca dati del pubblico registro automobilistico;

- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DÀ ATTO

che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

DISPONE

che il liquidatore

1) al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione, per la determinazione della somma utile per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, chieda al giudice delegato di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi:
 - esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dal nucleo familiare, degli impegni di spesa gravanti su altri componenti del nucleo (es. rate di mutui, mantenimento di figli, costi di salute);
 - computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.;
 - dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia comprensivo delle spese relative al fabbisogno necessario suddivisi per mese, con documentazione a supporto (es. utenze, spese condominiali, spese di salute, spese di studi e formazione, spese di trasporto), da confrontarsi con le statistiche ISTAT applicabili a nuclei familiari compatibili con quelli del debitore;

2) provveda a formare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

3) provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a predisporre il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 co. 1 CCII;

4) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in odine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

5) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;

6) ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:

a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.

7) due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;

8) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

DISPONE

- che a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale e sia pubblicata presso il registro delle imprese;

- che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso a Novara nella camera di consiglio della sezione civile il 14 settembre 2026

Il Giudice estensore
Dott.ssa Rossella Incardona

Il Presidente
dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti